

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. xxxx/2018 avente ad oggetto: ripetizione di indebito bancario;

TRA

MUTUATARIA e TERZO DATORE DI IPOTECA;

ATTORI

BANCA S.p.A.;

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 2.11.2018, **MUTUATARIA** e **TERZO DATORE DI IPOTECA**, convenivano dinanzi a questo Tribunale la **BANCA S.p.A.**, e dichiaravano che in data 15.5.2008, **MUTUATARIA** quale mutuataria e **TERZO DATORE DI IPOTECA** quale terzo datore d'ipoteca avevano stipulato con l'allora banca **OMISSIS S.p.A.**, poi **BANCA S.p.A.**, un contratto di mutuo fondiario per € 150.000,00 con previsione per la mutuataria di restituzione del capitale in anni 10, con il versamento di 120 rate di cui tre in preammortamento; per la erogazione del mutuo la mutuataria sosteneva anche alcune spese; in esecuzione di detto contratto **MUTUATARIA** versava nelle casse della **BANCA S.p.A.** la somma di euro 200.930,31, di cui euro 150.000,00 a titolo di capitale, euro 49.220,62 a titolo di interessi ed euro 1.709,69 a titolo di spese; adducevano ancora gli attori che la banca aveva gestito il rapporto bancario in modo anomalo applicando condizioni economiche e comunicando un costo complessivo del credito diverso da quello realmente applicato; ciò aveva comportato la nullità per violazione dell'art. 117, comma sesto, T.U.B., della clausola relativa all'informazione sul costo complessivo del credito erogato con il contratto di mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, per errata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C.. e, per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.U.B., chiedevano di condannare la **BANCA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 41.720,72, oltre interessi legali moratori a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.

Concludeva in definitiva parte attorea chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, comma sesto, T.U.B., della clausola relativa alla pubblicità del costo complessivo del credito erogato con il contratto di mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, per aver dichiarato nel contratto un indicatore sintetico di costo diverso da quello poi effettivamente applicato e, per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.U.B., e chiedendo di dichiarare tenuta e condannare la **BANCA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 41.720,72, oltre interessi legali moratori a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al saldo effettivo; ed oltre la condanna alle spese e competenze di giudizio.

In data 15.1.2019 si costituiva la **BANCA S.p.A.** la quale eccepiva che non vi era stata nella determinazione dei costi del mutuo alcuna violazione delle norme bancarie ed in particolare l'ISC non era da ricomprendere fra gli elementi essenziali del contratto essendo solo un indice informativo per cui la sua mancanza non avrebbe inficiato il contratto di mutuo; eccepiva inoltre che nell'ipotesi divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento era unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sanciva la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione. Tale disciplina, peraltro, evidenziava la convenuta, si riferiva unicamente ai finanziamenti stipulati nell'ambito dei contratti di credito al consumo, sicché andava esclusa l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle relevantissime esclusioni di cui all'art. 122 TUB.

Concludeva quindi per il rigetto della domanda e per la condanna alle spese.

In data 27.6.2019 veniva depositato verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La prima udienza del 7.2.2019 veniva rinviata di ufficio al 18.7.2019 e poi al 19.2.2020 e poi ancora al 17.2.2021 quando venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.

All'udienza del 24.11.2021 veniva nominato CTU.

In data 28.4.2022 il consulente depositava il suo elaborato peritale ed in data 6.10.2022 il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data dell'8.5.2024 quando veniva trattenuto a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda proposta non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.

L'attrice contesta la violazione dell'art. 117, comma 4, Dlgs. 385/1993 (T.U.B.), per indeterminatezza del tasso, giacché l'ISC effettivamente applicato dalla Banca convenuta, rilevatosi pari al 6,3620%, è difforme da quanto dichiarato in contratto, dove esso viene indicato nella minore percentuale del 6,2984%.

È bene chiarire il concetto di ISC o TAEG: l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.

Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione *In tema di contratti bancari*, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).

Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).

L'art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma 7 dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5) dispone che si applichino:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

La disciplina della Banca d'Italia – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e

nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al comma 4 dell'art. 117.

Riguardo all'indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), è abitualmente rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tuttavia tale disciplina, tuttavia è specificamente circoscritta alla tutela consumeristica.

Pertanto la definizione di TAEG è contenuta nell'art. 121 comma 1 lett. E) del TUB richiamato esclusivamente dall'art. 125 bis comma 6 TUB e non anche dall'art. 117 TUB.

Quindi i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto (Trib. Roma 3 gennaio 2018; Trib. Roma 5 aprile 2017; Trib. Roma 8 maggio 2017; Trib. Cagliari 4 ottobre 2016; Trib. Mantova 2 maggio 2017; Trib. Busto Arsizio 19 luglio 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017; Trib. Modena 26 settembre 2017; Trib. Monza

23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo 2018). L'errata indicazione contrattuale del TAEG può comportare la responsabilità (precontrattuale) della banca (ABF Roma 9450/2016 e 4953/2016; ABF 3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9 gennaio 2018, cit.; Trib. Sulmona 30 ottobre 2017; Trib. Milano 26 ottobre 2017 e 7

novembre 2017; Trib. Mantova 20 dicembre 2017; Trib. Milano 11 gennaio 2018; Trib. Roma 23 febbraio 2018; Trib. Monza 23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo 2018). Quindi in definitiva, come chiarito dalla Suprema Corte "poiché, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 17/11/2021, dep. 09/12/2021), n.39169).

Quindi, in tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. e soprattutto, non comporta alcuna nullità (cfr. Tribunale Larino, 03/01/2021, n. 2; Tribunale Lecco sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n. 1026; Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n. 1699; Tribunale L'Aquila, 01/12/2020, n. 549).

Pertanto eventuali scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e che eventuali criticità

inerenti all'indicatore sintetico di costo non sono causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione (Trib. Roma 5 aprile 2017 e 19 aprile 2017; Trib. Napoli 9 gennaio 2018; Trib. Cagliari 4 ottobre 2016; Trib. Monza 17 agosto 2017; Trib. Torino 28 settembre 2017). Nel caso in esame in ogni caso il consulente ha rilevato uno scostamento minimo: un TAEG del 6,358% applicato rispetto al 6,2984% indicato con uno scostamento dello 0.6% nel corso del rapporto, non pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno.

Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.

Spese processuali

Venendo alle spese processuali le stesse seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 a euro 52.000) con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto; le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.

PQM

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da **MUTUATARIA** e **TERZO DATORE DI IPOTECA** contro **BANCA S.P.A.**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda.
- 2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di **BANCA S.P.A.**, delle spese di lite che si liquidano in € 2.666,30 (Fase Studio € 851 Fase Introduttiva € 602, Fase Istruttoria € 903, Fase Decisoria € 1453 – 30%), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- 3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.

Salerno, 16.09.2024

Il Giudice Dott.ssa Valentina Ferrara